

## **Deliberazione della Giunta regionale n.1003 del 6 maggio 2008.<sup>(\*)</sup>**

**Riparto delle risorse recate nell'esercizio 2008 dal fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica (art. 28 L.R. n. 50/93; art.16 del Regolamento di attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale 2007-2012 approvato con L.R. n.1/2007).**

<sup>(\*)</sup> Parzialmente modificata con DGR n.3175 del 28 ottobre 2008.

L'Assessore regionale alle Politiche faunistico-venatorie, Elena Donazzan, riferisce quanto segue.

L'art.28 della legge regionale 9 dicembre 1993 n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" istituisce un fondo regionale destinato alla prevenzione e al risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica e ne affida la gestione alla Giunta regionale, la quale ripartisce il fondo medesimo sulla base dei criteri e delle modalità fissate dal Regolamento di attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale.

L'art. 16, c.2 del Regolamento di attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale vigente, approvato con Legge regionale 5 gennaio 2007, stabilisce che la Giunta regionale, in sede di riparto del fondo di cui trattasi, provveda a:

- indicare, per gli interventi di prevenzione, le spese ammissibili e le percentuali massime di contribuzione, tenuto conto delle tipologie di danno ammissibile a contributo individuate dal medesimo Regolamento di attuazione;
- fissare, per i contributi a titolo di indennizzo, scaglioni progressivi di danno accertato e correlate percentuali decrescenti di contribuzione;
- definire le priorità di contribuzione a favore delle imprese danneggiate che hanno adottato misure di prevenzione.

Per quanto concerne il riparto delle risorse recate dal fondo, si deve preliminarmente dare atto che il medesimo, per l'anno 2008, risulta pari a 617.500,00 Euro, con un incremento quindi di 117.500,00 Euro rispetto a quanto messo a disposizione dal bilancio regionale per l'anno 2007.

Sulla base della suddetta disponibilità complessiva si ritiene quindi di ripartire il fondo di cui trattasi come segue:

- 200.000,00 Euro da trasferire alle competenti Amministrazioni provinciali ai fini della corresponsione, agli aventi titolo, dei contributi per gli interventi di prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica avuto riguardo al periodo 1.1.2007 / 31.12.2007;
- 400.000,00 Euro da trasferire alle competenti Amministrazioni provinciali ai fini della corresponsione, agli aventi titolo, dei contributi a titolo di risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica avuto riguardo al periodo 1.1.2007 / 31.12.2007;
- 10.000,00 Euro a disposizione sul competente capitolo regionale per la corresponsione immediata ed integrale del risarcimento di eventuali danni arrecati da grandi carnivori selvatici (orso, lupo, lince) alle produzioni agricole e zootecniche (compresa l'apicoltura) e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, così come delle spese sostenute per l'approntamento di idonee opere di prevenzione ai medesimi danni nelle situazioni di maggior rischio. La liquidazione dei suddetti risarcimenti per danni arrecati da grandi carnivori verrà corrisposta all'interessato direttamente dalla Struttura regionale Unità di Progetto Caccia e Pesca, alla quale l'Amministrazione provinciale territorialmente competente provvederà a segnalare tempestivamente l'evento dannoso, ai fini dell'espletamento coordinato dei riscontri istruttori per l'accertamento dell'eziologia e la quantificazione del danno, nonché per la pianificazione degli eventuali successivi interventi di prevenzione. Ai fini dell'ammissibilità al risarcimento, la segnalazione alla competente Amministrazione provinciale di sospetto danno da predazione dovrà essere fatta entro le 24 ore dalla

constatazione del danno stesso, e ciò per consentire la tempestività di intervento ai fini di un corretto accertamento della causa;

- 7.500,00 Euro a disposizione sul competente capitolo regionale per il pagamento di eventuali oneri di soccombenza relativi a ricorsi aventi per oggetto danni da fauna selvatica.

Per quanto concerne le disposizioni correlate al suddetto riparto, viene confermata integralmente la DGR n.2210 del 17.07.2007 fatte salve le seguenti integrazioni/modifiche:

- ***oasi di protezione (art 10 della L.R.n.50/93):***  
le eventuali richieste di contribuzione a fini di prevenzione o risarcimento vanno indirizzate al soggetto che gestisce l'istituto di protezione (Provincia/Associazione affidataria/Comitato Direttivo dell'ATC-CA affidatario), il quale provvede con proprie risorse;
- ***territorio in cui si esercita la caccia programmata:***  
danni arrecati da specie non cacciabili: per la prevenzione ed il risarcimento provvede il fondo regionale;  
danni arrecati da specie cacciabili: per la prevenzione ed il risarcimento provvede il fondo regionale sino al 31.12.2008; a partire dall'1.1.2009 (e cioè a partire dalle istanze di prevenzione che verranno presentate a far data dall'1.1.2009 e a partire dalle istanze di contributo a titolo di risarcimento che verranno presentate a far data dall'1.1.2009) provvede il Comitato Direttivo dell'ATC/CA territorialmente competente;
- ***zone di ripopolamento e cattura (art 11 della L.R.n.50/93):***  
danni arrecati da specie cacciabili e non cacciabili: l'intervento del fondo regionale viene subordinato, in applicazione del potere discrezionale affidato alla Giunta regionale dall'art. 16, c. 1 lett. c) del Regolamento, alla preventiva effettuazione di idonei interventi di prevenzione (tale condizione limitativa non opera nel caso di coltivazioni/allevamenti che non possono essere efficacemente protetti mediante interventi di carattere ordinario e nell'esercizio nel corso del quale si verifica il primo evento). In caso di mancata effettuazione della prevenzione o di effettuazione di interventi non idonei, l'onere dei danni rimane a carico del danneggiato;  
prevenzione dei danni da specie cacciabili e non cacciabili:  
per la prevenzione dei danni sia da specie cacciabili che non cacciabili provvede il fondo regionale;
- ***danni arrecati da attività venatoria:***  
il fondo regionale interviene nel caso di danni non altrimenti risarcibili derivanti da attività venatoria svolta anche non in conformità alla normativa vigente su tutto il territorio regionale con l'eccezione degli Istituti a gestione privatistica della caccia (Aziende faunistico venatorie e agro-turistico venatorie).

La prima modifica è da porre in relazione alla necessità di prevedere comunque, pur in un contesto ordinamentale che destina lo specifico istituto di protezione alla conservazione di habitat naturali (art.10, c.1 della legge 157/92), la possibilità che all'interno del perimetro dell'oasi possano essere incluse superfici ove si realizzano processi produttivi primari suscettibili di impatto da fauna selvatica.

Le ulteriori modifiche sono invece da porre in relazione all'opportunità di concedere ai Comitati direttivi degli ATC e dei CA un idoneo lasso temporale per l'implementazione della funzione gestionale affidata ai medesimi.

Da ultimo, per quanto concerne il risarcimento da danni da attività venatoria, si ritiene di escludere dalla pertinenza del fondo regionale i danni derivanti da attività venatoria svolta all'interno degli Istituti privatistici (Aziende faunistico venatorie e agro-turistico venatorie), in quanto i medesimi Istituti fanno capo alla responsabilità gestionale e di vigilanza affidata al concessionario.

Tutto ciò premesso, il relatore sottopone alla Giunta Regionale l'approvazione del seguente provvedimento.

## LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art.33-2° comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la legge regionale 9 dicembre 1993 n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" ed in particolare l'art. 28 che istituisce un fondo regionale destinato alla prevenzione e ai risarcimenti dei danni prodotti dalla fauna selvatica, ed in particolare l'art.28 ;

VISTA la legge regionale 5 gennaio 2007, n.1 "Piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012), ed in particolare il Titolo V dell'allegato A – Regolamento di attuazione, che detta i criteri e modalità di utilizzazione del fondo regionale destinato alla prevenzione ed all'indennizzo a favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agro-silvo-pastorali ed alle opere approntate su terreni coltivati ed a pascolo, nonché arrecati dall'attività venatoria;

RICHIAMATI i precedenti provvedimenti aventi per oggetto l'operatività del fondo regionale di cui trattasi, ed in particolare la DGR n. 2210 del 17.07.07:

## DELIBERA

1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. sulla base della disponibilità complessiva del fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica recata dal bilancio regionale di previsione per l'anno 2008, si dispone che le risorse del fondo medesimo vengano ripartite secondo i seguenti criteri:
  - 200.000,00 Euro da trasferire alle competenti Amministrazioni provinciali ai fini della corresponsione, agli aventi titolo, dei contributi per gli interventi di prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica avuto riguardo al periodo 1.1.2007 / 31.12.2007;
  - 400.000,00 Euro da trasferire alle competenti Amministrazioni provinciali ai fini della corresponsione, agli aventi titolo, dei contributi a titolo di risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica avuto riguardo al periodo 1.1.2007 / 31.12.2007;
  - 10.000,00 Euro a disposizione sul competente capitolo regionale per la corresponsione immediata ed integrale del risarcimento di eventuali danni arrecati da grandi carnivori selvatici (orso, lupo, lince) alle produzioni agricole e zootecniche (compresa l'apicoltura) e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, così come delle spese sostenute per l'approntamento di idonee opere di prevenzione ai medesimi danni nelle situazioni di maggior rischio. La liquidazione dei suddetti risarcimenti per danni arrecati da grandi carnivori verrà corrisposta all'interessato direttamente dalla Struttura regionale Unità di Progetto Caccia e Pesca, alla quale l'Amministrazione provinciale territorialmente competente provvederà a segnalare tempestivamente l'evento dannoso, ai fini dell'espletamento coordinato dei riscontri istruttori per l'accertamento dell'eziologia e la quantificazione del danno, nonché per la pianificazione degli eventuali successivi interventi di prevenzione. Ai fini dell'ammissibilità al risarcimento, la segnalazione alla competente Amministrazione provinciale di sospetto danno da predazione dovrà essere fatta entro le 24 ore dalla constatazione del danno stesso, e ciò per consentire la tempestività di intervento ai fini di un corretto accertamento della causa;
  - 7.500,00 Euro a disposizione sul competente capitolo regionale per il pagamento di eventuali oneri di soccombenza relativi a ricorsi aventi per oggetto danni da fauna selvatica.

3. per quanto concerne le disposizioni correlate al riparto di cui al punto 2, viene confermata integralmente la DGR n.2210 del 17.07.2007 fatte salve le seguenti integrazioni/modifiche:
- ***oasi di protezione (art 10 della L.R.n.50/93):***  
le eventuali richieste di contribuzione a fini di prevenzione o risarcimento vanno indirizzate al soggetto che gestisce l'istituto di protezione (Provincia/Associazione affidataria/Comitato Direttivo dell'ATC-CA affidatario), il quale provvede con proprie risorse;
  - ***territorio in cui si esercita la caccia programmata:***  
danni arrecati da specie non cacciabili: per la prevenzione ed il risarcimento provvede il fondo regionale;  
danni arrecati da specie cacciabili: per la prevenzione ed il risarcimento provvede il fondo regionale sino al 31.12.2008; a partire dall'1.1.2009 (e cioè a partire dalle istanze di prevenzione che verranno presentate a far data dall'1.1.2009 e a partire dalle istanze di contributo a titolo di risarcimento che verranno presentate a far data dall'1.1.2009) provvede il Comitato Direttivo dell'ATC/CA territorialmente competente;
  - ***zone di ripopolamento e cattura (art 11 della L.R.n.50/93):***  
danni arrecati da specie cacciabili e non cacciabili:  
l'intervento del fondo regionale viene subordinato, in applicazione del potere discrezionale affidato alla Giunta regionale dall'art. 16, c. 1 lett. c) del Regolamento, alla preventiva effettuazione di idonei interventi di prevenzione (tale condizione limitativa non opera nel caso di coltivazioni/allevamenti che non possono essere efficacemente protetti mediante interventi di carattere ordinario e nell'esercizio nel corso del quale si verifica il primo evento). In caso di mancata effettuazione della prevenzione o di effettuazione di interventi non idonei, l'onere dei danni rimane a carico del danneggiato;  
prevenzione dei danni da specie cacciabili e non cacciabili:  
per la prevenzione dei danni sia da specie cacciabili che non cacciabili provvede il fondo regionale;
  - ***danni arrecati da attività venatoria:***  
il fondo regionale interviene nel caso di danni non altrimenti risarcibili derivanti da attività venatoria svolta anche non in conformità alla normativa vigente su tutto il territorio regionale con l'eccezione degli Istituti a gestione privatistica della caccia (Aziende faunistico venatorie e agro-turistico venatorie);
4. competono al Dirigente dell'Unità di Progetto Caccia e Pesca, in esecuzione di quanto disposto al precedente punto 2, l'assunzione dei pertinenti impegni di spesa a valere sul capitolo 75044 del bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2008, nonché le conseguenti liquidazioni a favore degli aventi diritto;
5. è disposto l'invio del presente provvedimento alle Amministrazioni provinciali, agli Ambiti Territoriali di Caccia, ai Comprensori alpini e agli Enti gestori delle aree protette del Veneto;
6. è disposta la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.